

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati » (1580-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1344, 1345
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i>	1344
SGHERRI	1345
SINESIO, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1345

Discussione e approvazione:

« Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonchè per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1978-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1338, 1339, 1340 e <i>passim</i>
ORLANDO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	1340

MADERCHI	Pag. 1339, 1340, 1342
ZACCARI, <i>relatore alla Commissione</i>	1338, 1339 1340

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Canavella d'Adige » (2018) (1):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	1348 1349, 1350 e <i>passim</i>
ARNAUD, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1352, 1354
CROLLALANZA	1353
MADERCHI	1352
MINGOZZI	1348, 1349, 1350 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (2108) (Di iniziativa dei deputati Lauricella ed altri; Matta ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1342, 1343
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i>	1342
SINESIO, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1343

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizioni relative ai cantieri officina di Boretto e di Cavanello d'Adige ».

La seduta ha inizio alle ore 1810.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (1978-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

ZACCARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 10ª Commissione della Camera dei deputati ha apportato quattro emendamenti al disegno di legge nel testo da noi approvato. Giudico necessario soffermarmi sulle modificazioni introdotte agli articoli 7 e 8.

Pur essendo convinto che, ai fini di una rapida e sollecita realizzazione delle opere previste dal programma, avrebbero risposto in modo adeguato gli articoli nella formulazione da noi approvata, devo riconoscere che la ratio legislativa seguita dalla 10ª Commissione della Camera ha una sua giustificazio-

ne, avendo essa voluto ricondurre, e quindi sottoporre alla normativa generale, fissata da leggi recenti, i problemi sia della costruzione e dell'assegnazione degli alloggi di servizio, sia della realizzazione degli edifici necessari per i nuovi impianti di automazione, nonché per le centrali telegrafiche e telefoniche.

L'articolo 7 nel nuovo testo recita: « Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformerà alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La concessione cesserà di aver vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede ».

Non farei alcuna obiezione al nuovo testo se non fossi convinto che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha speciali esigenze da soddisfare. La localizzazione, ad esempio, dei nuovi impianti, necessariamente in zone periferiche, avrebbe richiesto che la costruzione degli alloggi fosse fatta in prossimità degli stessi, sia per l'efficienza degli impianti, sia per la comodità dei dipendenti (spesso, infatti, il lavoro si svolge in ore notturne). Con il nuovo testo, gli alloggi dovranno essere realizzati nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167;

8ª COMMISSIONE

85º RESOCONTO STEN. (22º maggio 1975)

di conseguenza, potranno essere costruiti anche in zone lontane dal luogo di lavoro perchè dovranno uniformarsi alle previsioni fatte dai comuni per la legge n. 167.

Inoltre, la mobilità e la specializzazione del personale avrebbe richiesto criteri e condizioni, per la concessione degli alloggi, diversi da quelli di carattere generale fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Di queste considerazioni, a mio parere valide, la 10ª Commissione della Camera non ha tenuto conto. Tuttavia, come relatore, di fronte alla necessità ed urgenza di approvare il disegno di legge, ne propongo l'accoglimento nel nuovo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 9 la 10ª Commissione della Camera, per superare le difficoltà inerenti al procedimento di espropriazione cui la nostra Commissione aveva ovviato facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 33 della legge 12 marzo 1968, n. 625, ha proposto un'innovazione di notevole gravità: ha cioè tolto al giudice amministrativo di primo grado la facoltà di concedere la sospensione in sede di esame di ricorso. Io non sono un giurista e non mi sento, quindi, di dare un giudizio su questa innovazione. Constato solo l'eccezionalità della norma che abolisce un istituto sempre accolto nella nostra tradizione giuridica.

M A D E R C H I . Non è proprio così.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione.* La sospensione è un istituto che è sempre stato accolto nella nostra tradizione giuridica.

M A D E R C H I . Fino a poco tempo fa.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione.* Proprio questa mattina, però, abbiamo approvato una norma, per l'esattezza contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge: « Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia, che ripete testualmente quello che dice l'articolo 9 del presente provvedimento, per cui neppure

in questo caso posso oppormi all'approvazione del nuovo testo dell'articolo 9. Ho così voluto esporre solo alcune mie perplessità che giudico legittime.

Concludendo, signor Presidente e onorevoli colleghi, per la necessità di mettere in moto al più presto il programma di interventi straordinari che è destinato, come è stato già detto nella seduta del 16 aprile, a far compiere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quel salto di qualità da tutti auspicato, io propongo che le modifiche apportate dalla 10ª Commissione della Camera siano approvate dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

M A D E R C H I . Prendo la parola, signor Presidente, per dichiarare che avevamo visto giusto noi quando, discutendo questo provvedimento, proponemmo degli emendamenti che si muovevano nella direzione delle modifiche introdotte dalla Camera. Vorrei poi sottolineare due fatti: è giusto aver modificato l'articolo 7 e aver stabilito che gli alloggi debbono essere costruiti su aree reperibili in base alla legge n. 167; ciò significa che il personale postelegrafonico avrà i propri alloggi di servizio nelle città e nelle località in cui l'Amministrazione postale ritiene necessario, localizzati però all'interno di un contesto urbano che assicura, sì, l'alloggio al personale delle poste ma anche i servizi sociali e civili alle famiglie. Questo dunque è il significato dell'emendamento che ha inserito tali alloggi nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167. È opportuno inoltre tenere presente — come ho già fatto rilevare nel corso della seduta antimeridiana — che il Consiglio comunale ha la possibilità di individuare le aree per far sorgere le costruzioni in qualsiasi località: al riguardo basta, infatti, una sua deliberazione.

Soprattutto però — come ho detto — bisogna considerare che l'inserimento degli alloggi nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 assicura non soltanto la

8ª COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22² maggio 1975)

loro costruzione, ma anche la costruzione di quelle infrastrutture e di quei servizi che rendono la residenza accettabile agli abitanti e permettono alle famiglie la soddisfazione di fondamentali esigenze.

Per quanto riguarda poi la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 9, dirò che già questa mattina in occasione dell'esame del disegno di legge numero 2100, abbiamo approvato lo stesso criterio, che non impone al giudice di obbligare il ricorrente a rinunciare al diritto di sospensione.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. L'espressione « può disporre unicamente » sta però a significare quello che sostengo io.

MADERCHI. Al contrario, la dizione « può disporre » consente le due alternative: il giudice può riconoscere fondate le richieste di sospensione ma può anche chiedere all'Amministrazione di fare un versamento convenzionale per consentire che intanto proseguano i lavori.

Mi pare quindi che, conferendo al giudice amministrativo una scelta discrezionale tra la sospensione dei provvedimenti di occupazione temporanea e il versamento di una cauzione, questa volta risolviamo il problema in via di equità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

ORLANDO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Le considerazioni svolte dal senatore Zaccari sono indubbiamente degne di apprezzamento: altrimenti, infatti, noi non avremmo dato il nostro assenso al testo del disegno di legge licenziato in prima lettura dal Senato. Desidero aggiungere però che, per quanto si riferisce all'articolo 7, l'Amministrazione non risulterà danneggiata dalla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento; ormai infatti è prassi

costante, anche per Amministrazione che hanno gli stessi oneri di quella delle poste, rinunciare alla creazione di aree, per così dire, di diretta spettanza nell'ambito e nelle zone in cui sono allocati gli impianti (mi riferisco, in modo particolare, all'ENEL, che ha dei servizi molto delicati, analoghi a quelli dell'Amministrazione postale).

Debbo dire invece che sono un poco più preoccupato per quanto concerne l'assegnazione degli alloggi, perchè i criteri stabiliti dalla modifica introdotta su suggerimento della Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, che è stata quella che ha maggiormente insistito al riguardo, evidentemente creano delle difficoltà soprattutto in relazione alle giovani leve postali, che sono quelle che più ci interessa mantenere nelle zone del Nord essendo quasi tutte provenienti dal Mezzogiorno. Ma io ritengo che, essendo stato attribuito tale compito al Consiglio di amministrazione delle poste, del quale — come è noto — fanno parte anche i rappresentanti sindacali, in quella sede sarà possibile vedere se esiste un margine di adattabilità, trattandosi di una operazione all'interno e non all'esterno del personale postale, che ci consenta anche di soddisfare quelle esigenze per le quali appunto abbiamo insistito sulla vecchia formulazione.

Per quanto si riferisce infine all'articolo 9, debbo dire che per me — non giudicatemene male, se sembro pragmatista — il problema fondamentale è quello di far funzionare il servizio postale; nessuno quindi si meravigli della disinvoltura con la quale il Governo ha accettato una tesi opposta a quella sostenuta in precedenza. La ha accettata pur di soddisfare l'esigenza primaria che è appunto quella di allocare nel più breve tempo possibile gli impianti di meccanizzazione e di automazione delle poste, due dei quali sono stati realizzati, mentre per altri ventitre, i cui progetti sono già pronti, occorre immediatamente occupare le aree.

Non vi nascondo poi che potrebbero esistere in proposito dubbi di costituzionalità, ma nelle more della risoluzione di essi, noi abbiamo intanto la possibilità di occupare

8ª COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22^a maggio 1975)

subito tali aree e di allocare gli uffici di meccanizzazione. Ed è questo ciò che interessa all'utenza. In conclusione, quindi, non posso che esprimere vivo apprezzamento per l'impegno dell'onorevole relatore e associarmi al suo invito alla Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 ed il primo e il secondo comma dell'articolo 4 non sono stati modificati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 4 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropria-

zione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformerà alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035.

La concessione cesserà di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« In considerazione dell'urgenza delle opere di cui all'articolo 2, nonchè degli uffici postali e di telecomunicazione, e dell'interesse nazionale che riveste la loro sollecita realizzazione, il giudice amministrativo, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie per la esecuzione delle opere e degli edifici suddetti, può disporre, nella ipotesi di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, unicamente il deposito di una cauzione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonchè le modalità ed i termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22^a maggio 1975)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 non sono stati modificati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 10 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 11 non è stato modificato.

M A D E R C H I . Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione, così come si astenne in occasione del primo esame del disegno di legge da parte del Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (2108), d'iniziativa dei deputati Lauricella ed altri; Matta ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Al secondo punto dell'ordine del giorno vi è la discussione del

disegno di legge: « Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 d'iniziativa dei deputati Lauricella, Cusumano e Musotto; Matta, Pandolfo, Bassi, Di Leo, Pumilia, Russo Ferdinando e Volpe, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dirò subito che il presente disegno di legge non è nè il primo nè l'ultimo dei provvedimenti che il Governo ha adottato o adotterà per risolvere i problemi derivanti dal terremoto del gennaio 1968 che ha colpito alcune zone della Sicilia. In esso sono stati unificati due provvedimenti di iniziativa parlamentare: la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, infatti, su parere della Commissione bilancio, ha deciso di stralciare l'articolo 1 di entrambi i provvedimenti e di dar vita ad un nuovo disegno di legge, quello al nostro esame, composto da un articolo unico, il cui scopo è quello di consentire una diversa ripartizione degli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1973, n. 94, anticipando agli anni finanziari 1975-1976 parte degli stanziamenti destinati agli anni 1979 e 1980.

Presso l'altro ramo del Parlamento, peraltro, è stato messo in risalto come il presente provvedimento non sia sufficiente a sanare i guasti provocati dagli eventi sismici del 1968, talchè la competente Commissione ha ritenuto di votare un ordine del giorno, accolto dal Governo, nel quale il Governo stesso viene impegnato a presentare un altro provvedimento per la soluzione definitiva di tutti i problemi derivanti dai movimenti sismici del 1968.

L'approvazione del disegno di legge in esame consentirà comunque all'Ispettorato ge-

nerale per le zone terremotate di avere a disposizione i mezzi finanziari per appaltare sollecitamente le opere occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento degli abitati; per proseguire i lavori intrapresi in 117 comuni terremotati, destinando agli stessi, secondo il disposto dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, il previsto 15 per cento degli stanziamenti; per avviare la realizzazione di tre dei più urgenti piani di risanamento degli abitati (Santa Ninfa, Salemi, Santa Margherita), indispensabili per la funzionalità degli stessi nuovi insediamenti abitativi; per sbloccare il pagamento dei compensi revisionali maturati e da maturare, la cui incidenza è ormai notevole in rapporto ai corrispettivi degli appalti, nonché delle indennità di espropriazione già definite giudizialmente.

Con questo provvedimento non si esauriscono certo — ripeto — gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi del 1968; accogliendo l'ordine del giorno al quale ho fatto in precedenza riferimento, il Governo infatti si è già impegnato ad adottare ulteriori provvedimenti per completare l'opera di ricostruzione.

Concludo quindi questa mia breve relazione invitando gli onorevoli colleghi a voler dare senza indugio la loro approvazione al disegno di legge in esame nel testo pervenuti dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* A nome del Governo, desidero esprimere il ringraziamento più vivo non soltanto all'onorevole relatore, senatore Santalco, per quello che ha detto, ma anche alla Commissione tutta che con l'auspicata approvazione del disegno di legge in esame, potrà dare un tangibile segno di solidarietà nei confronti delle popolazioni siciliane, tanto provate dai movimenti tellurici del 1968, che

da anni ormai aspettano un provvedimento che tenga conto delle loro urgenti esigenze.

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

“Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni e lire 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di lire 35.000 milioni nell'anno 1975, di lire 50.000 milioni nell'anno 1976, di lire 60.000 milioni nell'anno 1977, e di lire 21.000 milioni nell'anno 1978”.

Al maggior onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima dei servizi appaltati » (1580-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Il provvedimento in esame, che è stato già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1975, ci viene restituito dalla Camera dei deputati con una serie di modifiche. In origine, come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge riguardava soltanto l'assunzione in gestione diretta di servizi appaltati, ma fu proprio la nostra Commissione ad estendere la portata del provvedimento. La Camera ha ritenuto, ripeto, di modificare in alcune parti il testo da noi inviato, sopprimendo gli articoli 7 e 10, modificando gli articoli 8, 9, 14, 15, 21 e 22 e inserendo un nuovo articolo

L'articolo 7 era stato predisposto su richiesta esplicita dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per preoccupazioni inerenti alla registrazione dei provvedimenti da parte della Corte dei conti. Evidentemente il problema deve aver trovato soluzione in sede amministrativa, per cui la Camera ha ritenuto superfluo l'articolo.

Il testo dell'articolo 8, approvato dal Senato, prevedeva l'aggiunta di un comma all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, numero 880; la Camera ha ritenuto di dover

aggiungere lo stesso comma anche all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5.

L'articolo 9 a prima vista appare tutto modificato, mentre invece sono state semplicemente sostituite alle parole « 31 dicembre 1984 », le altre « 31 dicembre 1978 ».

Il soppresso articolo 10, come ricorderanno i colleghi, consentiva all'amministrazione ferroviaria di occupare i posti lasciati liberi dal personale in aspettativa e da coloro che erano chiamati alle armi per il servizio militare. Tale esigenza, manifestata dalla stessa Azienda delle Ferrovie dello Stato e soprattutto dalla direzione del servizio del personale non è stata condivisa dal Ministero del tesoro, per cui la Camera ha ritenuto opportuno sopprimere l'articolo.

Il contenuto dell'articolo 14 è stato già oggetto di altro disegno di legge nel quale era stata inserita una normativa che consentiva ai funzionari direttivi dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato di usufruire del beneficio di alcune disposizioni relative alle competenze accessorie. Il Senato ha riproposto la stessa norma nel provvedimento al nostro esame e la Camera, questa volta, accettando il principio ha ritenuto di rendere la norma più obiettiva e di chiarire meglio i destinatari della stessa.

Siamo lieti di poter constatare che i colleghi della Camera hanno riconosciuto l'opportunità di mantenere la norma.

La soppressione dell'articolo 15 non riveste particolare importanza, così come le modifiche apportate agli articoli 21 e 22.

È stato poi inserito l'articolo 24-bis, col quale si prevede che l'articolo 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396 viene sostituito dal seguente: « Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: l'inquadramento decorre dal 1^a gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e dal 1^o luglio 1971 ai soli effetti giuridici per il personale che non è stato assunto con concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 ».

Nessuna altra modifica, tranne la soppressione della tabella B, come conseguenza delle modifiche apportate alla legge.

Signor Presidente, ho riferito molto succintamente perchè, come Ella sa, ho potuto esporre soltanto da poco del testo del provvedimento e non ho potuto consultare nemmeno i resoconti della Camera dei deputati. Ho aderito comunque all'invito per un'immediata relazione in quanto mi rendo conto dell'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento; tra l'altro si profilava una agitazione tra il personale delle Ferrovie dello Stato che è rientrata a seguito dell'assicurazione che il provvedimento stesso sarebbe stato portato con sollecitudine all'esame del Senato, che è stato sempre sensibile agli appelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e che pertanto non poteva nemmeno ora lasciare cadere la sollecitazione ricevuta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

SINESIO, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero prima di tutto dare atto all'8ª Commissione del Senato di una sensibilità veramente notevole. Ringrazio poi il relatore, senatore Santalco, non soltanto per lo sforzo che ha fatto, ma anche per la competenza con cui ha svolto la sua esposizione. Se vi sono state delle modifiche queste derivano dal fatto che l'Amministrazione ha dovuto rettificare alcuni punti; ad esempio la soppressione dell'articolo 7 è conseguente alla sua non rispondenza ad esigenze precise, così come l'articolo 8 si poteva considerare monco se non si fosse fatto riferimento all'articolo 2 della legge del 1974. La stessa soppressione dell'articolo 10 dipende dal fatto che la Commissione bilancio non ha potuto accogliere l'allargamento della pianta organica per i militari. Anche l'articolo 14, che a mio giudizio doveva restare nella vecchia formulazione, è stato modificato su sollecitazione della Commissione affari costituzionali della Camera.

La modifica dell'articolo 21 deriva da una pura dimenticanza, probabilmente dovuta alla fretta.

L'articolo 24 rende giustizia ad alcuni infermieri che, pur essendo vincitori di concorso, restavano fuori dalla legge tanto che si sarebbero dovuti licenziare.

Certo il disegno di legge non è completo, nè perfetto: è come un treno sul quale abbiamo fatto salire tutte le persone che potevano salirvi.

Mi auguro che le prossime leggi possano essere più chiare ed avere riferimenti più precisi; ringrazio il Presidente per la sua sensibilità nell'aver posto subito all'ordine del giorno il provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che la 1ª e la 5ª Commissione, chiamate ad esprimere il proprio parere su questo provvedimento, nella seduta di questa mattina hanno dato il loro pieno assenso.

SGHERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per confermare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati

L'articolo 7 è stato soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(E approvata).

Do lettura della prima parte dell'articolo 8, che diventa, dopo la soppressione del precedente articolo, articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 830 e all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(E approvata).

8ª COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22² maggio 1975)

La rimanente parte dell'articolo 8, ora articolo 7, non è stata modificata.

Metto ai voti l'articolo 8, ora articolo 7, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 9, ora articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1978 ed è estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'articolo 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 9, ora articolo 8, non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 9, ora articolo 8, quali risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 10 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Gli articoli 11, 12 e 13, che nel testo approvato dalla Camera sono diventati, rispettivamente, 9, 10 e 11, non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 12, ex articolo 14, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'articolo 81 della sud-

detta legge che prevedono anche la possibilità di accordare soprassoldi connessi al trasferimento del personale ferroviario, sono applicabili anche al personale dirigenziale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quando ne ricorrano le condizioni.

Per il predetto personale le prestazioni oltre l'orario di lavoro previsto nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere compensate anche con il premio di esercizio che è da corrispondere al medesimo, sulla base dell'articolo 70 della legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 15 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 16, divenuto articolo 13, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

I quadri numeri 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel senso indicato all'allegato B della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 17, 18, 19 e 20, ora divenuti articoli 14, 15, 16 e 17, non sono stati modificati.

Do lettura della prima parte dell'articolo 21, ora articolo 18, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

8^a COMMISSIONE85° RESOCONTO STEN. (22^o maggio 1975)

1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 3) da manovratore capo ad assistente di stazione o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

4) da primo manovratore e manovratore ad assistente di stazione o gestore o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Il punto 12) dell'articolo in esame non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 13) dell'articolo stesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

13) da manovale specializzato e da ausiliario di magazzino ad aiuto macchinista od operaio qualificato o macchinista T.M. o manovratore;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I punti 40) e 41) dell'articolo 21, ora articolo 18, non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 21, ora articolo 18, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22, divenuto articolo 19, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

Al quadro II — sezione C — della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dalla sua prima applicazione, è soppresso il primo parametro e il relativo stipendio annuo, previsto per la qualifica di primo deviatore.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente hanno effetto le norme previste ai precedenti articoli 17 e 18.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 23 e 24, divenuti articoli 20 e 21, non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 22, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

L'articolo 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è sostituito dal seguente:

« Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

” L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 1815” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 25, ora articolo 23, non è stato modificato. L'allegato A non è stato modificato.

L'allegato B è stato soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'allegato B.

(È approvata).

L'allegato C, divenuto allegato B, non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE85° RESOCONTO STEN. (22^o maggio 1975)**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:****« Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Cavanella d'Adige » (2018)**

P R E S I D E N T E . *f. f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Cavanella d'Adige ».

Data l'assenza del relatore, senatore Santonastaso, che è indisposto, farò io stesso da relatore.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il disegno di legge è stato oggetto di discussione in due nostre precedenti sedute, nel corso delle quali fu nominata una Sottocommissione per procedere ad uno studio più attento di tutto il problema.

Tale Sottocommissione ha concluso il suo lavoro ed ha presentato una serie di emendamenti sui quali è stato chiesto il parere delle Commissioni 1^a e 5^a. La 5^a Commissione ha espresso parere contrario su alcuni emendamenti che via via citerò.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati all'Ufficio speciale del genio civile per il Po ed al cantiere-officina di Boretto è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro A.

È stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali dati al cantiere-officina di Boretto, nonché per la manovra delle conche, è istituito

un ruolo di personale operaio riportato nell'annesso quadro A.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Art. 2.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il cantiere-officina di Boretto sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro A, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire le parole: « a quella rivestita » con le altre: « alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi della Amministrazione anteriori al 1° luglio 1974 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Sempre a questo articolo è stato presentato dal senatore Mingozi, ed accolto con riserva dalla Sottocommissione, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Gli inquadramenti in ciascuna qualifica avranno luogo anche in soprannumero lasciando vacanti nella qualifica di operaio comune e, ove occorra, in quella di operaio qualificato, tanti posti quanti sono gli inquadramenti in soprannumero ».

Faccio presente che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

M I N G O Z Z I . Questo emendamento, sul quale la Sottocommissione ha espresso qualche riserva in quanto era necessario chiedere il parere della 5^a Commissione, tende a consentire inquadramenti in soprannu-

8^a COMMISSIONE85° RESOCONTO STEN. (22^o maggio 1975)

mero, in modo da consentire al cantiere-officina di Boretto un più efficace adempimento dei suoi compiti. Comunque, tenuto conto del parere contrario della 5^a Commissione, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione.* Metto allora ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, che, da data anteriore al 1° luglio 1974, abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso o quali addetti alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia quali dipendenti di ditte appaltatrici per i servizi inerenti al cantiere stesso o quali soci di cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo, nelle categorie di operaio qualificato, operaio specializzato ed operaio comune in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguirà nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2.

La Sottocommissione propone di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il limite massimo di età, a condizione che anteriormente al 1° luglio 1974:

abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso cantiere;

ovvero sia stato addetto alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia alle dipendenze di ditte appaltatrici dei servizi inerenti al cantiere stesso;

ovvero sia stato socio in cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, gli aventi diritto dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto personale è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale del genio civile per il Po ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

M I N G O Z Z I. Per le stesse considerazioni svolte in ordine all'articolo 2, non insistiamo sull'analogo emendamento presentato all'articolo 3.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda

di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

L'impianto di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, è costituito in cantiere-officina e posto, a tutti gli effetti, alle dirette dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili e relative conche di navigazione rientranti nella competenza territoriale del Magistrato alle acque, ai compiti di dragaggio, segnalazione, manutenzione e sorveglianza. Inoltre provvede alla manutenzione, ricostruzione, riparazione e sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti sopra specificati.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo le parole « alla manutenzione », l'altra: « costruzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

La Sottocommissione propone un altro emendamento, tendente ad aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè alla manovra delle conche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro B.

(È approvato).

Art. 6.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'impianto di Cavanella d'Adige sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro B, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente a sostituire le parole: « quella rivestita », con le altre: « alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'Amministrazione anteriori al 1° luglio 1974 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

MINGOZZI. Per le stesse considerazioni svolte in ordine all'articolo 2, non insistiamo sull'emendamento presentato all'articolo 6.

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

I posti rimasti vacanti nei ruoli di cui agli annessi quadri A e B dopo l'attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli saranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente a sostituire le parole: « l'attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli », con le altre: « gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 6 ».

8^a COMMISSIONE85° RESOCONTO STEN. (22² maggio 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Sono vietati l'utilizzazione del personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge per i compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 ed il comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non può essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 nè essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Art. 9.

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po e relativa manutenzione e sorveglianza, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione

della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1976 e 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1976 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977, per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione e la sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, numero 632, nonchè per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili rientranti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po e la relativa manutenzione e sorveglianza ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Art. 10.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 sono predisposti dall'Ufficio speciale del genio civile per il Po e sono approvati dal presidente del Magistrato per il Po.

I senatori Mingozi ed altri hanno presentato un emendamento suppressivo dell'intero articolo 10.

MINGOZZI. La soppressione di questo articolo è collegata con le modifiche che

8ª COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22² maggio 1975)

abbiamo presentato all'articolo 12. In sostanza, noi abbiamo ritenuto di dover sopprimere l'articolo 10, proponendo al contempo il trasferimento dei poteri in materia alle regioni.

Siccome pensiamo che il disegno di legge non possa risolvere un problema così importante, ritiriamo l'emendamento soppressivo dell'articolo 10, così come ritireremo l'emendamento all'articolo 12, presentando in sostituzione un ordine del giorno che poi illustreremo.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha rinviato all'esame della nostra Commissione un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Sui programmi di cui al primo comma debbono essere sentite le Regioni interessate che si pronunciano entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta ».

M A D E R C H I. Siamo contrari a questo emendamento, perchè riteniamo che indebolisca la posizione delle regioni le quali, in materia, debbono invece avere poteri molto più ampi.

A R N A U D, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ero disposto ad accettare l'emendamento, ma non sono neppure contrario a che venga ritirato.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento e metto ai voti l'articolo 10, nel testo di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscri-

versi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 450 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 690 milioni per l'anno finanziario 1977 per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione all'attuale impianto rimangono acquisiti al cantiere-officina.

La Sottocommissione propone un emendamento, tendente a sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 450 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 690 milioni per l'anno finanziario 1977.

Tali stanziamenti saranno utilizzati per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti nonchè di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti a disposizione dell'attuale impianto rimangono in dotazione al cantiere-officina.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Art. 12.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono predisposti dal Magistrato alle acque di Venezia ed approvati dal presidente del ripetuto Magistrato.

Il senatore Mingozzi ed altri hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo 12 con il seguente:

« Il Magistrato per il Po ed il Magistrato alle acque di Venezia, di concerto tra di loro e d'intesa con le Regioni interessate all'attività dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Po e dei cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige, predispongono i piani annuali e a lungo termine per gli interventi ordinari e straordinari, anche su iniziativa delle Regioni stesse.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento la relazione sui piani per gli interventi di cui al precedente comma e sulla relativa loro esecuzione ».

M I N G O Z Z I . Come già preannunciato ritiro questo emendamento e, in sostituzione, presento il seguente ordine del giorno:

La 8ª Commissione del Senato, rilevato che nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono stati mantenuti agli organi statali competenze in materia di opere di navigazione interna, di lavori pubblici, nonché di opere di difesa del suolo che interessano più regioni; considerato che in occasione della approvazione della legge n. 114, che prevede ulteriori trasferimenti e deleghe di funzioni alle regioni, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che indicava come criterio per tali ulteriori trasferimenti la necessità di evitare: " la riserva allo Stato di settori o parti delle materie di competenza regionale, provvedendosi alla tutela degli interessi statali o sovraregionali, tuttora esistenti nelle materie stesse, mediante la legislazione di

principio e l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali ", e che in particolare sollecitava a far rientrare nelle competenze regionali le " funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi per la protezione della natura, eccetera ",

invita il Governo a porre allo studio il trasferimento alle Regioni interessate, di tutte le competenze relative ai cantieri-officina di Boretto e Cavanella d'Adige ed impegna in ogni caso il Governo stesso, fino a quando dette competenze restano affidate agli organi statali, a sentire le regioni interessate sui programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 ultimo comma e dell'articolo 9 quarto e quinto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 8.

Il fatto che noi abbiamo ritirato l'emendamento in questione, non vuol dire che le Regioni non debbano essere sentite; si tratta infatti di un obbligo già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8, in base al quale certi poteri in materia, appunto, di lavori pubblici sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario. E ciò è chiaramente detto all'articolo 8, ultimo comma, nonché all'articolo 9, terzo e quarto comma. Noi riteniamo però che, per quanto riguarda una materia come quella della quale ci stiamo occupando, non ci si debba soffermare al « sentite », ma si debba fare in modo, così come auspichiamo con l'ordine del giorno presentato, che la materia stessa sia interamente trasferita alle Regioni o, comunque, sia delegata alle Regioni. E questa richiesta la facciamo anche in rapporto a quanto è contenuto nel disegno di legge n. 114, già approvato dal Senato e, proprio in questi giorni, anche dalla Camera dei deputati.

Ci permettiamo pertanto di chiedere al Governo di considerare senza indugio l'opportunità di procedere, quanto prima, al trasferimento di tutta la materia alle Regioni.

C R O L L A L A N Z A . Il problema della ripartizione delle competenze tra Stato e re-

gioni va, indubbiamente, al di là del disegno di legge al nostro esame; vi è infatti da considerare che le idrovie e, quindi, anche i cantieri che le servono non potranno essere avulsi da quella che sarà il programma di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica della montagna.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, in sede di Sottocommissione, si era svolta una discussione in ordine all'opportunità o meno di riservare la diretta dipendenza del cantiere all'ufficio del Genio civile di Rovigo, in quanto si sosteneva che il problema riguarda l'Adige e non il Po; il che, a mio parere, è esatto fino ad un certo punto, perchè è evidente che, sviluppandosi il sistema idroviaro, la rete delle idrovie che fa capo all'Adige avrà intersezioni ed ulteriori connessioni con quella che fa capo al Po.

A mio avviso, però — lo ripeto — saranno i provvedimenti organici per la difesa del suolo che dovranno precisare le competenze in materia e dell'Amministrazione centrale, cioè del Ministero dei lavori pubblici, e delle Regioni. In quella occasione potremo, con maggiore precisione, procedere alla individuazione delle competenze fra Stato e Regioni e decidere in materia. Debbo quindi esprimere delle riserve sul contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Mingozi.

Desidero peraltro aggiungere che, pur essendo stato tra coloro che hanno combattuto la battaglia contro l'istituzione delle Regioni, sono convinto che oggi che esse esistono, vadano valorizzate e messe in condizione di poter esplicare la loro attività secondo i fini per i quali sono state create. Da parte mia, quindi, non esiste alcun preconcetto al riguardo; la battaglia combattuta contro la istituzione delle Regioni è un fatto ormai superato, le Regioni sono una realtà e noi ci auguriamo che diventino organi veramente efficienti.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè l'ordine del giorno presentato dal senatore Mingozi non è in contrasto con la volontà politica del Governo di definire, entro un lasso di tempo il più breve possibile, l'annoso problema del tra-

sferimento di ulteriori competenze alle Regioni e poichè è in corso — come è noto — una trattativa tra il Ministero e le Regioni interessate in ordine anche ad altri problemi, dichiaro di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone un emendamento di carattere strettamente formale tendente a sostituire le parole « il ripetuto » con le altre « lo stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Boretto graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1140 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 250 milioni.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1018 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 150 milioni.

(È approvato).

Art. 14.

All'onere di lire 710 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

8^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (22^o maggio 1975)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

MINGOZZI. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti ai quadri A e B, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo ora all'esame dei quadri annessi al disegno di legge, di cui do lettura:

QUADRO A

Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Boretto

Parametro	Qualifica	Unità
210	Capi operai	31
190	Operai specializzati	72
165		
173	Operai qualificati	148
146		
129		
153	Operai comuni	30
133		
115		
TOTALE		281

(È approvato).

QUADRO B

Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige

Parametro	Qualifica	Unità
210	Capi operai	10
190	Operai specializzati	25
165		
173	Operai qualificati	30
146		
129		
153	Operai comuni	10
133		
115		
TOTALE		75

(È approvato).

In accoglimento della proposta della Sottocommissione, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige ».

Poichè nessuno fa osservazioni, rimane così stabilito.

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO